

- d) i casi in cui l'esame previsto dal comma 1 può essere delegato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici periferici;
- e) la possibilità che le verifiche operate dal comune siano ricomprese nell'ambito dei titoli abilitativi urbanistici.

3. Relativamente alle opere pubbliche della Provincia e dei suoi enti funzionali, agli adempimenti previsti da questo articolo provvede la struttura provinciale competente in materia di foreste, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4.

Art. 16

Autorizzazioni di opere non previste negli strumenti urbanistici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, e la verifica della conformità urbanistica, le trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo finalizzate alla realizzazione di opere non espressamente previste dagli strumenti urbanistici comunali sono autorizzate dal comitato tecnico forestale e dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, secondo il riparto delle competenze e nel rispetto delle soglie e delle procedure definite dal regolamento. In particolare il regolamento:

- a) riserva al comitato tecnico forestale le autorizzazioni alle trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo volte alla realizzazione di:
 - 1) bonifiche agrarie aventi superficie superiore a un ettaro;
 - 2) interventi di edificazione;
 - 3) impianti per la gestione di rifiuti;
- b) individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione può essere delegato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici periferici;
- c) prevede procedure semplificate per le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, i movimenti di terra non previsti negli strumenti urbanistici comunali sono soggetti ad autorizzazione del comune territorialmente competente, anche nell'ambito dei titoli abilitativi urbanistici, nel rispetto delle soglie e delle procedure definite nel regolamento. In particolare il regolamento individua le tipologie di movimenti di terra per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione.

3. Relativamente alle opere pubbliche della Provincia e dei suoi enti funzionali, agli adempimenti previsti da questo articolo provvede la struttura provinciale competente in materia di foreste, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4.

Art. 17

Interventi compensativi e depositi cauzionali

1. Il comitato tecnico forestale, la struttura provinciale competente in materia di foreste e il comune possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni previste da questo capo alla realizzazione di opere forestali compensative; in alternativa, il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste possono imporre il versamento di una somma corrispondente al costo delle stesse opere forestali; la somma versata è introitata nel fondo forestale provinciale disciplinato dal titolo IX, capo II, per essere destinata alla realizzazione di analoghi interventi aventi rilievo pubblico. Il regolamento definisce le tipologie di opere forestali ammesse in compensazione e le modalità di definizione degli interventi compensativi.

2. Il rilascio delle autorizzazioni previste da questo capo può essere subordinato